



# COMUNE DI VIGONOVO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**ORDINANZA N. 9 DEL 20-02-2021**

## **AREA MANUTENZIONI, LAVORI PUBBLICI, POLIZIA LOCALE**

**OGGETTO:** Istituzione di un'area pedonale in via Toniolo, dotata di varchi elettronici per il controllo degli accessi, nel tratto compreso tra l'intersezione della via Toniolo con la via S. Crispino e con la via Piovego. Avvio fase di esercizio definitivo.

### IL RESPONSABILE

**PREMESSO** che:

- ✓ la strada comunale denominata via Toniolo, situata nella frazione di Tombelle, è da sempre e quotidianamente, percorsa da veicoli provenienti anche da altre località extracomunali, in quanto viene utilizzata come tragitto/percorso più rapido e più comodo per collegare la Riviera del Brenta con Padova, creando gravi problemi di incolumità e pericolo per la sicurezza dei residenti dei quartieri limitrofi, in quanto le caratteristiche strutturali della sede stradale non sono in grado di supportare l'attuale mole di traffico a cui è sottoposta;
- ✓ nel corso degli anni, questa Amministrazione ha adottato plurimi provvedimenti via via maggiormente limitativi del traffico lungo via Toniolo a tutela degli insediamenti abitativi limitrofi;
- ✓ con ordinanza n. 169 del 26.05.1989, il Sindaco ha disposto il divieto di transito su Via Toniolo agli automezzi con peso complessivo superiore alle 5 tonnellate;
- ✓ con successiva ordinanza n. 297 del 28.08.1991, è stato vietato il transito su Via Toniolo a tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 2,5 tonnellate;
- ✓ diversi anni più tardi, con ordinanza n. 61 del 20.11.2008, è stato interdetto completamente il traffico lungo – fra l'altro – anche la Via Toniolo, ad eccezione dei residenti e delle operazioni di carico e scarico;
- ✓ con ulteriore provvedimento n. 15 del 18.02.2009, l'Ente ha rivisto parzialmente quanto disposto in precedenza ed ha ordinato l'istituzione del divieto di transito di tutti i veicoli su Via Toniolo, dall'intersezione con Via

S. Crispino a quella con via Dante, ad eccezione dei residenti e frontisti, e di coloro che dovevano recarsi, per motivi di lavoro, nelle attività presenti lungo il tratto stradale oggetto di divieto; oltre che, naturalmente, dei mezzi di soccorso e polizia;

- ✓ alcuni anni dopo, permaneva tuttavia il problema di sicurezza della circolazione lungo il tracciato stradale di cui trattasi, tant'è vero che, in data 05.09.2013, è stata depositata al Protocollo comunale una denuncia-segnalazione sottoscritta da n. 63 persone residenti lungo via Toniolo, le quali hanno manifestato la loro costante preoccupazione per la mole di motoveicoli, autoveicoli e mezzi pesanti che continuavano a transitare, anche a forte velocità, lungo la strada in questione, mettendo a repentaglio l'incolumità delle persone e famiglie con minori ivi residenti;
- ✓ con nuova ordinanza n. 5 del 15.01.2014, l'Amministrazione ha disposto l'istituzione di un generale divieto di transito a tutti gli autoveicoli su Via Toniolo, dall'intersezione con via Padova all'intersezione con via Dante, ad eccezione dei frontisti di via Toniolo, e di altri abitanti della zona (frontisti di via Martiri e delle loro laterali e del quartiere Primavera);
- ✓ nonostante i predetti divieti, debitamente evidenziati con apposita segnaletica stradale, il traffico lungo via Toniolo non ha mai davvero accennato a diminuire come dimostra una statistica effettuata dagli Uffici competenti: fra il 17.08.2017 ed il 30.09.2017 (circa un mese e mezzo comprensivo di una parte di periodo di ferie), la Polizia locale ha elevato, su tutto il territorio comunale, n. 90 verbali di infrazione al Codice della strada e, di questi, ben 74 sono state violazioni accertate lungo via Toniolo, a comprova che il divieto di transito più volte disposto dall'Ente non è mai stato seriamente rispettato;
- ✓ l'Amministrazione ha, quindi, dovuto prendere atto che, nonostante i molteplici interventi finalizzati alla limitazione del traffico automobilistico, come ad esempio l'installazione di adeguata segnaletica stradale indicante il divieto di transito per i "non residenti" o la posa di dissuasori (fioriere), in prossimità dell'incrocio tra via Toniolo e via delle Betulle, a chiusura totale del traffico per i veicoli provenienti da via Padova, non hanno prodotto esiti soddisfacenti;
- ✓ d'altro canto, non è pensabile che il personale della Polizia Locale – che conta, peraltro, poche unità – possa sorvegliare in maniera costante il tratto di strada di Via Toniolo interdetto alla circolazione degli automezzi;
- ✓ di qui, sentite le rappresentanze locali dei cittadini e viste le continue segnalazioni sulla pericolosità della circolazione nel quartiere, più specificatamente in via Toniolo e in via Martiri, l'Ente ha espresso la necessità di intervenire in modo più decisivo sul controllo del traffico

veicolare generato da utenti diversi rispetto ai frontisti e ai residenti della frazione;

- ✓ considerato il monitoraggio effettuato dalla Città Metropolitana di Venezia, nel periodo ricompreso tra il 07 maggio ed il 16 maggio 2018, relativamente al rilevamento del traffico veicolare tra via Toniolo e le due Strade Provinciali n. 17 e n. 20 e dal quale risulta un numero notevole di veicoli che attraversano via Toniolo in entrata dalle strade provinciali succitate;
- ✓ più specificamente, si è potuto constatare che la media giornaliera di auto che transitano per via Toniolo (di conseguenza su via Martiri nel senso di marcia con direzione Tombelle / Padova) è di circa 2000 veicoli in entrambi i sensi marcia, con la conseguenza che si raggiunge il numero di 4000 transiti giornalieri di veicoli su via Toniolo, proprio sul tratto oggetto della presente delibera, essendo questa a doppio senso di circolazione;
- ✓ in data 17.10.2019 è pervenuto al protocollo dell'Ente (n. 0011558) un sollecito a firma di n. 89 residenti di via Toniolo e via Martiri, tendente ad ottenere una sollecita attivazione del controllo degli accessi sulla via Toniolo;

VISTO l'art. 6 del vigente "Nuovo Codice della Strada" ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvati rispettivamente con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., che conferiscono il potere all'ente proprietario della strada di disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico, nonché di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

RITENUTO che le delimitazioni ipotizzate dallo scrivente Comune appaiono senz'altro rispettose del principio di proporzionalità, inteso come principio secondo cui ogni provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione, specialmente se sfavorevole al destinatario, deve essere, allo stesso tempo, necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato;

CONSIDERATO che, nello specifico, i limiti di circolazione andranno circoscritti soltanto a determinate fasce orarie più intensamente trafficate (dalle 6:30 alle 9:00, al mattino, e dalle 17:00 alle 19:30, di pomeriggio) e non all'intero arco della

giornata e, in ogni caso, con esclusione dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali;

RITENUTO che il tratto di strada pedonale viene limitato al massimo in un solo breve tratto di via Toniolo, onde consentire sia a chi giunge dal centro, sia a chi arriva dalla S.P. n. 20 di avere la possibilità di svoltare e transitare su strade alternative anziché tornare indietro;

DATO ATTO che la viabilità alternativa al transito su via Toniolo comporterebbe un percorso che attraversa Viale Serenissima e Via Statuto dei Lavoratori, sia provenendo da Stra che da Padova, e che tale soluzione alternativa non risulterebbe così gravosa in quanto di esigua differenza, sia in termini di lunghezza del percorso, che di tempo di percorrenza;

VISTO, inoltre, che l'Ente intende autorizzare, in via permanente, al transito lungo il tratto della strada in questione, ovvero all'interno dell'Area pedonale dotata di varchi elettronici per il controllo degli accessi, tutti i veicoli di proprietà o – se di terzi – ad uso esclusivo delle persone anagraficamente residenti nelle seguenti vie del territorio comunale:

- ı via Toniolo;
- ı via Martiri;
- ı via Sarmazza dx;
- ı via Piovego;
- ı via S. Crispino;
- ı via S. Pio X;
- ı via A. Volta;
- ı via XXV Aprile;
- ı via S. Francesco;
- ı via Zara;
- ı via Montegrappa;
- ı via C. Magno;
- ı via Delle Orchidee;
- ı via Delle Ortensie;
- ı via Delle Betulle;
- ı vicolo Delle Rose;
- ı vicolo Delle Mimose;
- ı vicolo delle Gardenie;
- ı via Montello;
- ı via Padova dal civ. 104 al civ. 244;
- ı via dei Tigli;

7 via dei Salici;

VISTO il “Disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per il transito nell’area pedonale di Via Toniolo dotata di varchi elettronici per il controllo degli accessi”, allegato alla presente, il quale specifica tutte le deroghe ed è corredato dall’apposita modulistica per la richiesta delle autorizzazioni permanenti e temporanee;

CONSIDERATO che le predette limitazioni orarie e deroghe perseguono lo scopo di limitare il traffico veicolare generato da utenti diversi rispetto ai frontisti e ai residenti della frazione, senza – al contempo – risultare eccessivamente penalizzante per chi risiede e/o opera nella zona;

ACCERTATO che tale impianto di rilevazione automatica delle targhe con Varchi elettronici è complementare, e non sostituisce - ma integra - l'azione diretta, su strada, da parte delle forze dell'ordine e di polizia e che la gestione del sistema sanzionatorio è comunque affidata alla Polizia Locale, che peraltro continuerà ad operare anche in maniera tradizionale sul territorio;

RICHIAMATA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, prot. N. 5466 del 21/10/2015, con la quale precisa che “per il controllo degli accessi alle aree pedonali non è previsto alcun regime autorizzativo di cui all’art. 1 del DPR 250/1999”, richiamando univocamente “la rispondenza degli impianti utilizzati alle caratteristiche e ai criteri di omologazione o di approvazione degli impianti, di cui all’art. 7 del citato DPR 250/1999”;

ACCERTATO che gli utenti che transitano nell’Area Pedonale soggetta a controllo automatico attraverso i varchi elettronici devono essere preventivamente informati in ordine al trattamento dei dati e che, nel caso di impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, è possibile fare a meno di fornire ulteriore e distinta informativa nel caso venga utilizzato il modello semplificato di informativa minima prevista dall’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei dati personali, mediante installazione di appositi cartelli segnaletici riportanti l’informativa minima;

VISTA la delibera di Giunta Comunale N. 120 del 28.10.2020 ad oggetto: “Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Manutenzioni - Lavori Pubblici - Polizia Locale per l'istituzione di un'Area pedonale in via Toniolo dotata di varchi elettronici per il controllo degli accessi e approvazione del "Disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per il transito nell'area pedonale di via Toniolo dotata di varchi

elettronici per il controllo degli accessi". Integrazione/rettifica della D.G.C. n. 98 del 19/07/2018;

RICHIAMATA l'ord. n. 1 del 15.01.2021 ad oggetto: "Istituzione di un'area pedonale in via Toniolo, dotata di varchi elettronici per il controllo degli accessi, nel tratto compreso tra l'intersezione della via Toniolo con la via S. Crispino e con la via Piovego. Avvio fase di Pre-Esercizio", con la quale sono stati attivati i varchi elettronici per il controllo degli accessi della suddetta area pedonale, nel tratto compreso tra l'intersezione della via Toniolo con la via S. Crispino e con la via Piovego, di durata non inferiore a 30 giorni;

CONSIDERATO che durante il periodo di pre-esercizio non sono stati riscontrati inconvenienti al sistema e quindi è possibile procedere con l'avvio della fase di esercizio definitivo;

VISTO il vigente D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della strada";

VISTO il vigente D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S";

RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale e pertanto di regolare con la prevista segnaletica stradale i flussi di traffico all'interno dell'area di cui in premessa;

RITENUTO quindi necessario individuare nuove misure di traffico per assicurare la migliore vivibilità complessiva dell'abitato e contribuendo a migliorare in generale la sicurezza della circolazione;

VISTO l'art. 3 commi 1 e 2 del nuovo Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, e ferme restando le deroghe già più sopra indicate;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 30/12/2020 con il quale è stato nominato il geom. Lucio Masenadore Responsabile dell'Area Manutenzioni - Lavori Pubblici - Polizia Locale;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

### **ORDINA**

Con decorrenza dal 22 febbraio 2021 l'avvio della fase di esercizio definitivo ed a tutti gli effetti di legge, del sistema elettronico del controllo di rilevazione degli accessi veicolari in corrispondenza dei N. 2 sottoindicati varchi elettronici omologati per il controllo degli accessi a fine sanzionatorio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del vigente Codice della Strada, nel tratto stradale compreso

tra le intersezioni con la via Piovego e la via San Crispino, come riportato nella planimetria, allegata alla presente, con interdizione alla circolazione a qualsiasi veicolo a motore, eccetto gli autorizzati, nei giorni dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce di orario:

- Dalle ore 06.30 alle ore 09.00;
- Dalle ore 17.00 alle ore 19.30;

1. varco n. 1 - intersezione via Toniolo - via Piovego;

2. varco n. 2 - intersezione via Toniolo - via San Crispino;

sono espressamente ESCLUSI dal predetto divieto i giorni di sabato, domenica, nonché i giorni festivi infrasettimanali;

### **DISPONE**

l'approvazione dell'Allegato "Disciplinare per rilascio delle autorizzazioni per il transito nell'area pedonale di via Toniolo dotata di varchi per il controllo elettronico degli accessi";

di consentire l'accesso all'area pedonale in via Toniolo, dotata di varchi elettronici per il controllo degli accessi, nel tratto compreso tra l'intersezione della via Toniolo con la via S. Crispino e con la via Piovego:

➤ senza rilascio di apposita autorizzazione, alle sotto indicate categorie di veicoli, di cui all'art. 3 del "Disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per il transito nell'area pedonale di via Toniolo dotata di varchi elettronici per il controllo degli accessi", di cui alla delibera di Giunta Comunale N. 120 del 28.10.2020:

a) velocipedi;

b) i veicoli adibiti a: servizio di polizia, antincendio, autoambulanze, automediche, Protezione Civile;

c) i veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di Servizio Pubblico e di Servizi di Pubblica Utilità.

➤ con rilascio di autorizzazione permanente, solo a seguito di apposita istanza, ai veicoli di cui all'art. 4 del disciplinare;

➤ con rilascio di autorizzazione temporanee, solo a seguito di apposita istanza, ai veicoli indicati all'art. 5, del disciplinare.

I possessori dei veicoli individuati negli art. 4 e 5 del “Disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per il transito nell’area pedonale dotata di varchi elettronici per il controllo degli accessi”, che non siano stati autorizzati e, di conseguenza, non siano inseriti nella “lista bianca”, in quanto non hanno provveduto a comunicare il numero delle targhe, potranno regolarizzare ex post l’avvenuto transito entro le 72 ore successive secondo le modalità fissate nel succitato disciplinare.

In caso di omessa regolarizzazione a posteriori nel predetto termine, verranno comminate/irrogate le sanzioni per i transiti non autorizzati.

Nel caso in cui il transito, per necessità urgenti e non programmabili, avvenisse con veicolo diverso da quello per il quale è stata rilasciata l’AUTORIZZAZIONE, lo stesso sarà consentito esclusivamente a fronte della dimostrazione del titolo e con regolarizzazione dell’avvenuto transito entro le 72 ore successive al passaggio e secondo le modalità fissate nel "Disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per il transito nell'area pedonale di via Toniolo dotata di varchi elettronici per il controllo degli accessi", di cui alla delibera di Giunta Comunale N. 120 del 28.10.2020.

In caso di omessa regolarizzazione a posteriori nel predetto termine, verranno comminate/irrogate le sanzioni per i transiti non autorizzati.

Qualora il già possessore di titolo autorizzativo avesse la necessità di inserire una nuova targa, la stessa potrà essere inserita nella “lista bianca” e di conseguenza venire autorizzata soltanto a seguito della compilazione dell’apposito modulo denominato sostituzione targa veicolo, in assenza del quale verranno comminate/irrogate le sanzioni per i transiti non autorizzati.

## **DISPONE**

Che:

- copia della presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza:
  - ⇒ all’area Amministrativa per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
  - ⇒ al Comando Stazione dei C.C. Vigonovo;
  - ⇒ al Comando Vigili del Fuoco ( via D. Minzoni 30034 Mira -VE-);
  - ⇒ all’ U.L.S.S. 3 ( via XXIX Aprile 2 30031 Dolo -VE-);
  
- gli agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 D.l.vo 30 Aprile 1992 n. 285, provvedano a farla rispettare.



## **INFORMA**

- Che chiunque viola le disposizioni di cui al presente provvedimento, (qualora non costituiscano reato) è soggetto alle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada D.lgs 285 del 30.04.1992;
- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 e s. m. e i., si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso:
  - Ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni;
  - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
  - Ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3° del nuovo D. Lgs 285/92, con la procedura dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione al nuovo C.d.S. in relazione alla natura dei segnali apposti, entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE  
F.to Masenadore Lucio

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A DOCUMENTO DIGITALE**

ai sensi art. 23 co. 2 bis D.Lgs. 82/2005

Si attesta che la copia cartacea di documento informatico, composta di \_\_\_\_ fasciate è conforme all'originale digitale, in tutte le sue componenti, munito della prescritta firma.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta come segue:

Da (nome e cognome) \_\_\_\_\_ con firma digitale il cui certificato n. \_\_\_\_\_ (scadenza \_\_\_\_\_) è stato rilasciato dal Certificatore: \_\_\_\_\_, la cui verifica in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ ha avuto esito positivo.

Vigonovo, li

Firma del pubblico ufficiale e timbro